

Varese, 04 maggio 2022

Nota informativa 1/2022

ESTENSIONE OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA CONTRIBUENTI MINIMI DAL 01/07/2022

Con l'art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. "Decreto PNRR 2", di modifica dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, il legislatore ha disposto la soppressione, dall'1.7.2022, dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Dalla predetta data sono tenuti pertanto all'emissione della fattura in formato elettronico anche:


- i contribuenti minimi / forfetari;
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;

con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

NB

Le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura "N2.2".

Per i soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, **pari o inferiori a € 25.000** l'obbligo in esame **scatterà a partire dall'1.1.2024**.



MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022

E' stato previsto un periodo transitorio **dall'1.7.2022 al 30.9.2022** nell'ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** non trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 cioè dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Per i nuovi soggetti obbligati dall'1.7.2022 pertanto, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

A decorrere **dall'1.7.2022** i minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all'invio dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. "esterometro".

FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO

A seguito della soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica ad opera del DL n. 36/2022 in esame, i soggetti minimi / forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 devono **adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.